

Tavolo Tecnico PR FESR 21-27

IVA e Opzioni di Semplificazione dei Costi

Milano, 27 febbraio 2024



Regolamento (UE) n. 1060/2021

Articolo 64, comma 1, lettera c:

I seguenti costi **non sono ammissibili** al contributo dei fondi:

l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:

- i. per le operazioni il cui costo totale è **inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa)**;
- ii. per le operazioni il cui costo totale è **pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa)** nei casi in cui **non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale sull'IVA.



Regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 7, comma 1 (versione consolidata al 01/07/2023):

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'**imposta sul valore aggiunto** applicata ai costi ammissibili che risulti **recuperabile** a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile **non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili**.



Bozza D.P.R. Ammissibilità delle Spese

L'**imposta sul valore aggiunto** (IVA) è **ammissibile** nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del Regolamento (UE) 1060/2021.

Tale previsione è da leggersi tenendo conto di quanto previsto all'art. 1, comma 2 dello stesso D.P.R. che ribadisce la prevalenza delle disposizioni sugli aiuti di stato e sugli aiuti de minimis rispetto all'ammissibilità della spesa, salvo disposizioni più restrittive derivanti da regolamenti specifici.

L'ammissibilità dell'IVA ha dato luogo a molteplici interrogativi da parte delle AdG di diverse regioni e Stati Membri, in particolare in merito al **rischio di doppio finanziamento**.

A tal proposito sono stati sottoposti alcuni **quesiti alla Commissione Europea**, a cui è stato dato riscontro evidenziando i seguenti punti:



L'intento della disposizione è **semplificare** le norme per le piccole operazioni, in considerazione del fatto che i **vantaggi** derivanti dalla riduzione degli oneri amministrativi sono **superiori al rischio di doppio finanziamento**.¹



L'**ammissibilità dell'IVA** nell'ambito delle operazioni con costo inferiore a 5 milioni di euro **non deve essere valutata** e, conseguentemente, eventuali situazioni dove il beneficiario recuperasse l'IVA **non si qualificerebbero come doppio finanziamento**.²



Lo Stato membro ha la possibilità di decidere **se avvalersi o meno** delle eccezioni all'inammissibilità dell'IVA in quanto le regole di ammissibilità sono una **competenza nazionale**, tranne qualora una spesa sia identificata come inammissibile dal RDC.³

1 - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002518/2023 del 1° settembre 2023;

2 - QA00002 - Eligibility of VAT under cohesion policy rules in the 2021-2027 programming period;

3 - QA00262 - VAT eligibility, punto 1.

Sulla base delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento e dei riscontri forniti dalla CE, l'AdG del PR FESR 2021-2027 ha deciso di procedere come indicato di seguito in merito all'ammissibilità dell'IVA per le misure attivate nell'ambito del Programma.



L'AdG del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia ha valutato di proseguire in **continuità con la programmazione 2014-2020**, considerando quindi

l'IVA quale costo non ammissibile,

salvo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte dei beneficiari.



Tale decisione è stata presa in funzione di una valutazione in merito al **rischio di doppio finanziamento**, che è stato ritenuto **elevato**.



A seguito dell'approvazione del D.P.R. l'AdG valuterà la necessità di **modificare** le previsioni sull'IVA inserite nei bandi e provvederà a fornire alle diverse D.D.G.G. indicazioni sulle **modalità di trattamento del pregresso**.

Nell'ambito delle iniziative finanziate a valere sul **PR FESR 21-27** è possibile applicare **Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC)** secondo quanto previsto all'articolo 53 del Reg. (UE) 1060/2021 al fine di:



Ridurre notevolmente gli **oneri e i tempi amministrativi**



Focalizzarsi maggiormente sul **raggiungimento degli obiettivi strategici** piuttosto che nella verifica dei documenti contabili



Facilitare l'**accesso dei beneficiari di minore entità** ai Fondi SIE



Contenere il **tasso di errore e di rettifica**

Ai sensi dell'**articolo 53, comma 1**, del Reg. (UE) 1060/2021, sono previste le seguenti **Opzioni di Semplificazione dei Costi**:

Costi unitari

Coprono tutte o parte dei costi ammissibili, con **riferimento a un importo per unità**.

Somme forfettarie

Coprono, in **termini globali**, tutte o alcune categorie specifiche di costi ammissibili.

Finanziamenti a tasso forfettario

Si applica una **% a una o più categorie di costi ammissibili**

Le norme introdotte dal Reg. (UE) n. 1060/2021 in materia di adozione di **OSC** comportano le implicazioni di seguito esposte, da tenere in considerazione nell'ambito dell'attuazione del PR FESR 2021-2027 e dell'impostazione delle relative iniziative.



Regolamento (UE) n. 1060/2021

Articolo 53, comma 2:

Se il costo totale di un'operazione non supera **200 000 EUR**, il **contributo** fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI **assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari**, ad **eccezione** delle operazioni il cui sostegno configura un **aiuto di Stato**.

Rispetto a quanto previsto dal RDC, in materia di adozione di OSC sono da evidenziare i seguenti temi:



L'AdG ha la possibilità di esentare dall'obbligo di adozione di almeno una OSC alcune operazioni nel settore **della ricerca e dell'innovazione**, previa approvazione del CdS.



L'obbligo di adozione di almeno una OSC vige anche nell'ambito di operazioni con costo totale che non supera 200.000 € in **de minimis**, in quanto non configurabile come aiuto di stato.




L'obbligo di adozione di almeno una OSC vige anche nell'ambito di operazioni **interamente appaltate** con costo totale che non supera 200.000 €.



Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate a **costi reali solo** le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario.

Nell'ambito delle iniziative finanziate a valere sul **PR FESR 21-27** possono essere applicate le seguenti **OSC** già adottate o in corso di adozione **ai sensi di quanto previsto** all'art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021.



Inoltre, possono essere applicate tutte le OSC *off the shelf*, previste dal **Reg. (UE) 1060/2021**, senza la necessità che venga adottata una metodologia specifica.